



## **Decreto n° 0128 / Pres.**

**Trieste, 27 luglio 2021**

Copia dell'originale firmato digitalmente.

**oggetto:**

DPR 361/2000 ART. 2 E ART. 42-BIS C.C. ASSOCIAZIONE LA FONTE COMUNITÀ FAMIGLIA ONLUS AVENTE SEDE A TRIESTE. APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE E TRASFORMAZIONE IN FONDAZIONE LA FONTE COMUNITÀ FAMIGLIA ONLUS.

**Firmato da:**

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 27/07/2021

**Siglato da:**

GIANNI CORTIULA

in data 27/07/2021

**Premesso** che con proprio decreto 6 febbraio 1980, n. 054/Pres. è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione "Comunità Famiglia Opicina – Skupnost Druzina Opicine", con sede a Trieste, e ne è stato approvato lo statuto successivamente modificato con propri decreti 11 agosto 2000, n. 0289/Pres. e 30 gennaio 2009, n. 032/Pres. in forza del quale, tra l'altro, l'ente ha assunto la nuova denominazione di "La Fonte – Comunità Famiglia Onlus";

**Premesso** che la suddetta Associazione è iscritta al n. 29 del Registro regionale delle persone giuridiche e al n. 989 del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato;

**Visto** il provvedimento del Tribunale di Trieste depositato in data 27 aprile 2021 con il quale gli amministratori dell'Associazione "La Fonte – Comunità Famiglia Onlus" sono stati revocati ed è stato nominato Amministratore giudiziario, sino alla data del 29 ottobre 2021, il dott. Giovanni Turazza, attribuendo al medesimo i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente;

**Vista** la domanda del 12 luglio 2021, con cui l'Amministratore giudiziario sopra indicato, a seguito delle gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente e delle numerose criticità emerse sul piano organizzativo - prime tra tutte, il profondo inaridimento della compagine associativa e l'elevata conflittualità all'interno di essa -, ha chiesto al Tribunale di Trieste di autorizzare la trasformazione dell'Associazione in Fondazione a norma dell'articolo 42-bis c.c., attribuendogli i relativi poteri dell'assemblea come previsto dall'articolo 92, quarto comma, disp. att. c.c., per consentire in tal modo la continuazione dell'attività dell'ente;

**Visto** il provvedimento del 14 luglio 2021 del Tribunale di Trieste con il quale, per le ragioni illustrate nella Relazione redatta dall'Amministratore giudiziario ai sensi degli articoli 42-bis e 2500-sexies c.c., è stata autorizzata la trasformazione in Fondazione dell'ente sopra menzionato, con adozione del nuovo statuto;

**Visto** l'atto di deliberazione assembleare del 19 luglio 2021 con il quale l'Amministratore giudiziario ha determinato la trasformazione dell'Associazione "La Fonte – Comunità Famiglia Onlus" in Fondazione di identica denominazione, adottando le conseguenti modifiche statutarie;

**Visto** il verbale della suddetta seduta assembleare a rogito dell'avv. Tomaso Giordano, notaio in Trieste, rep. n. 6345 racc. n. 4267, registrato a Trieste il 20 luglio 2021 al n. 7388 Serie 1T;

**Visto** il provvedimento del 20 luglio 2021 del Tribunale di Trieste con il quale, ai sensi dell'articolo 92, quarto comma, disp. att. c.c., è stato approvato il nuovo statuto dell'ente e la conseguente trasformazione del medesimo in Fondazione di diritto civile avente anche i requisiti per la futura iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di prossima istituzione;

**Vista** l'istanza del 21 luglio 2021 con la quale l'Amministratore giudiziario dell'Associazione ha chiesto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l'approvazione delle modifiche statutarie e della conseguente trasformazione in Fondazione dell'ente mantenendo la denominazione "La Fonte – Comunità Famiglia Onlus";

**Rilevato** che le modifiche statutarie, come si evince dalla Relazione redatta dall'Amministratore giudiziario a norma degli articoli 42-bis e 2500-sexies c.c., sono dirette a predisporre una nuova organizzazione dell'ente più adeguata al perseguimento dei propri scopi e alla salvaguardia dei servizi resi, nonché a conformare lo statuto dell'ente alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di Terzo settore;

**Rilevato** altresì che, l'adeguato soddisfacimento delle esigenze sopra citate, ha reso necessario modificare alcuni aspetti del sistema di governo interno e adottare la forma

giuridica della Fondazione, assoggettando in tal modo l'amministrazione dell'ente, ai sensi dell'articolo 25 del codice civile, alla vigilanza da parte della Regione;

**Vista** la consistenza patrimoniale dell'ente, come da perizia di stima dell'8 luglio 2021 asseverata dal dott. Paolo Taverna, e ritenutala adeguata ai requisiti patrimoniali richiesti per il riconoscimento regionale della personalità giuridica di diritto civile delle fondazioni;

**Preso atto**, in conformità al provvedimento del 14 luglio 2021 del Tribunale di Trieste, dell'immediata efficacia della trasformazione all'esito dell'iscrizione del presente decreto nel Registro regionale delle persone giuridiche, trattandosi, nel caso di specie, di trasformazione avente natura omogenea;

**Riscontrata** la conformità alle norme di legge e regolamentari dell'atto di trasformazione e dello statuto dell'istituenda Fondazione;

**Ritenuto** che le finalità statutarie della Fondazione siano meritevoli di considerazione e qualificano la stessa come istituzione nel settore della assistenza socio-sanitaria con il conseguente assoggettamento, ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39, alla vigilanza da parte della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, competente per materia;

**Vista** l'assenza di rilievi espressa dalla suddetta Direzione centrale con nota prot. n. 022044/P del 23 luglio 2021;

**Rilevato** che, ai sensi dell'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 117/2017, la futura iscrizione della Fondazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore determinerà, oltre all'acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore (ETS), la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione della Fondazione nel Registro regionale delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione dell'ente nel citato RUNTS;

**Riconosciuta** l'opportunità di accogliere la richiesta;

**Visto** l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

**Visti** gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

#### **Decreta**

**1.** Sono approvate le modifiche statutarie dell'Associazione "La Fonte – Comunità Famiglia Onlus" avente sede in Trieste, in forza delle quali l'ente si trasforma in Fondazione "La Fonte – Comunità Famiglia Onlus", come determinato con atto dell'Amministratore giudiziario del 19 luglio 2021, approvato dal Tribunale di Trieste con provvedimento del 20 luglio 2021, nel testo che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

**2.** A far data dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore la Fondazione acquisirà la denominazione di "La Fonte – Comunità Famiglia ETS" e l'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche del medesimo ente verrà sospesa.

**3.** Il nuovo statuto, il cui testo viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, produrrà effetti a seguito dell'iscrizione del presente provvedimento nel Registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -